

Fonte: Progettare per tutti senza barriere architettoniche, Maggioli editore, Rimini 1997

Titolo: **ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI STORICI**

Arch. Fabrizio Vescovo

ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI STORICI

Quando si parla di accessibilità ci si riferisce ad un insieme di norme e di soluzioni tecniche per agevolare la fruizione degli immobili. Esse possono a volte sembrare in contrasto con altri provvedimenti legislativi di settore che sono preposti all'ottenimento di risultati che hanno altri obiettivi specifici. Uno dei casi di apparente contrasto tra leggi vigenti nel nostro Paese è quello dell'adeguamento per l'accessibilità degli immobili vincolati per motivi storici o di particolare pregio ambientale. Qual è e generalmente il comportamento che i funzionari delle Soprintendenze preposte hanno nei confronti di questa problematica? Frequentemente essi pensano che gli edifici sottoposti ai vincoli per la salvaguardia di cui alle leggi n. 1497/39 e n.1089/39 possano non rispettare le caratteristiche di fruibilità imposte da altri provvedimenti legislativi "cogenti" che hanno peraltro lo stesso valore impositivo delle citate leggi del 1939. Si sente dire impropriamente che gli edifici storici sono "intoccabili" e quindi sembrano passare in secondo piano o addirittura non aver valore gli obblighi normativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Così non è. Anche per gli edifici vincolati da queste leggi non esiste possibilità di "derogare" alle norme vigenti per diminuire i rischi conseguenti agli incendi. Infatti la salvaguardia delle persone deve prescindere dal fatto che l'edificio sia sottoposto o meno a particolari cautele perché di interesse storico-artistico. La stessa cosa vale nei confronti della eliminazione degli ostacoli fisici che non consentono una agevole utilizzazione degli immobili anche da parte di persone con difficoltà motorie o sensoriali. Naturalmente vanno di volta in volta individuate le modalità e le soluzioni progettuali compatibili che siano in grado di ottenere il rispetto delle finalità oggetto delle diverse esigenze normative. Un buon progetto deve contemplare le varie necessità e costituire una "soluzione di sintesi" delle diverse opere da effettuarsi in modo da ottenere le prestazioni richieste dalle diverse leggi vigenti. L'obbligo di considerare anche l'aspetto della "usabilità" per tutti gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, ancorché essi abbiano valore storico, risale alla legge n. 118 del 1971. Infatti l'art. 27 della stessa non escludeva dal suo campo di applicazione questo tipo di immobili. L'obbligo dell'adeguamento riguardava solo gli edifici esistenti qualora sottoposti a lavori di ristrutturazione. Questo concetto veniva ribadito nel 1978 dal Regolamento di attuazione del citato art. 27, approvato con D.P.R. n.384. Successivamente con la legge n.41 del 1986 è stato addirittura esplicitato per gli edifici pubblici il divieto di finanziamento di tutte le opere o i progetti che risultino in contrasto con il citato D.P.R. n. 384/78 quindi anche per quelli da effettuarsi su immobili vincolati. Più recentemente è stato compiuto un notevole sforzo di chiarezza sotto l'aspetto dell'interpretazione di queste differenti norme, che solo apparentemente possono apparire tra loro in contrasto, con l'emanazione della legge n.13 del 1989. Infatti nell'articolo 4 viene previsto che per le opere di adeguamento di edifici vincolati ai sensi della legge n.1497/39 le Regioni provvedano entro 90 giorni al rilascio dell'autorizzazione "anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni". La mancata pronuncia entro tale periodo equivale ad assenso. Viene precisato, tra l'altro, che l'autorizzazione ai lavori può essere negata "solo ove non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato". L'eventuale diniego "deve essere motivato con la specificazione della natura e della gravità del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca" e con riferimento a tutte le alternative prospettate dall'interessato. Fortunatamente quindi allo stato attuale non possono più essere tenuti fermi a tempo indeterminato utili lavori di adeguamento di edifici vincolati semplicemente non rispondendo alla richiesta o negando l'autorizzazione con motivazioni generiche. Occorre dimostrare l'eventuale reale "gravità" del danno ed eventualmente, in alternativa alla soluzione proposta, individuare altre ipotesi progettuali che consentano comunque di ottemperare anche alle esigenze delle persone disabili. Nell'art. 5 della legge n. 13/89 si prescrive per gli immobili di maggiore importanza storica vincolati ai sensi della legge n. 1089/39, che la Soprintendenza si esprima sulla richiesta dei lavori entro 120 giorni "anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni", trascorso tale termine anche in questo caso la richiesta si considera accolta. Una vera rivoluzione culturale. Infatti appare evidente quanto la legge 13 abbia scardinato i precedenti preconcetti che, con l'alibi della "salvaguardia" del bene tutelato, spesso non consentivano nemmeno i più semplici adeguamenti per una utilizzazione più agevole da parte di

persone con difficoltà di movimento. Nel 1992 un nuovo provvedimento ha apportato ulteriori modifiche, a nostro avviso molto positive, sull'argomento. La legge n. 104/92, all'art. 24, infatti precisa che qualora non possano essere realizzate "opere definitive" finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche in quanto l'intervento costituisce "serio pregiudizio del bene tutelato" le soluzioni progettuali possono prendere in considerazione l'esecuzione di "opere provvisorie". Si evidenzia pertanto un forte suggerimento ai progettisti ed alle Autorità cui spettano le verifiche. Immaginare soluzioni anche se "provvisorie" e quindi effettuate con materiali e tecnologie diverse da quelle originarie, che siano comunque in grado di consentire a tutti la fruizione agevole dell'immobile ancorché vincolato. Inoltre viene anche chiarito che non sono consentiti "cambi di destinazione d'uso finalizzati ad attività pubbliche o aperte al pubblico" se non sia possibile verificare e realizzare la fruibilità degli spazi interessati. In altre parole se un edificio di particolare valore storico o ambientale non può essere adeguato agli attuali *standards* di accessibilità sarà sempre considerato come "monumento" ma non potrà essere utilizzato come involucro o contenitore di funzioni per la collettività quali quelle museali, amministrative, per rappresentazioni o spettacoli e via elencando. A questo punto appare importante far emergere con chiarezza un concetto. Non esistono aprioristiche incompatibilità tra le prescrizioni legislative in materia di salvaguardia e di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelle relative alla fruibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche. Ciò vale anche nel caso di immobili di particolare valore storico e/o ambientale sottoposti ai vincoli di cui alle leggi n. 1497/39 e n. 1089/39. In particolare per quanto riguarda il rapporto tra le vigenti norme per l'accessibilità e quelle riguardanti il "recupero edilizio" è necessario tenere sempre presente le finalità per cui vengono effettuati gli interventi stessi. Infatti la qualità ambientale e la salvaguardia dei valori di documentazione storica, a fronte di più o meno specifiche esigenze, interessa tutti i cittadini e non già le strutture edilizie in se stesse. Un corretto modo di intendere la salvaguardia ed il recupero del prezioso patrimonio storico o ambientale è quello che presuppone da parte del progettista responsabile l'invenzione di soluzioni e la creazione di spazi, adatti ed attrezzati, in grado di essere agevolmente fruiti da tutti e quindi anche di incentivare positivamente le relazioni tra gli uomini.



Percile (Roma) - Palazzo Comunale e spazi esterni


Progetto: Architetti Giovanni Carlo Novelli e Gustavo Grassi

La sede municipale, sita nel Palazzo Borghese (di valore storico-monumentale), è raggiungibile solo con percorsi pedonali a gradone in quanto l'edificio è ubicato sulla sommità dell'antico borgo che mantiene intatte le caratteristiche di un centro medievale.

Principali opere per l'accessibilità: parcheggi esterni accessibili, creazione di un percorso pedonale sotterraneo attrezzato per raggiungere, mediante ascensore accessibile, la piazza antistante il palazzo comunale; nel palazzo sono previsti un ingresso alternativo con ascensore accessibile, adeguamento servizi igienici e porte, corrimano scale, servoscala di raccordo tra ambienti dislivellati e segnaletica di indicazione.


fonte illustrazione:

P. Quarantelli, Interventi nel Lazio per l'accessibilità negli edifici pubblici e spazi urbani, in P.U. n 2/95, Maggioli Editore, Roma, 1995




fonte illustrazione:

P. Quarantelli, Interventi nel Lazio per l'accessibilità negli edifici pubblici e spazi urbani, in P.U. n 2/95, Maggioli Editore, Roma, 1995




fonte illustrazione:
 Dépliant informativo del Palazzo delle Esposizioni, Roma, 1990
 D-8



fonte illustrazione:

F. Vescovo, Interventi di recupero e rispetto delle normative vigenti per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, su A.N.I.A.S.P.E.R., I piani di recupero nei centri storici, atti del convegno e mostra , Roma 12-14 Nov. 1987, a cura di M.G. Gimma, Roma, Ottobre, 1988



fonte illustrazione:

F. Vescovo, Interventi di recupero e rispetto delle normative vigenti per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, su A.NI.A.SPE.R., I piani di recupero nei centri storici, atti del convegno e mostra , Roma 12-14 Nov. 1987, a cura di M.G. Gimma, Roma, Ottobre, 1988



fonte illustrazione:

F. Vescovo, Interventi di recupero e rispetto delle normative vigenti per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, su A.N.I.A.S.P.E.R., I piani di recupero nei centri storici, atti del convegno e mostra , Roma 12-14 Nov. 1987, a cura di M.G. Gimma, Roma, Ottobre, 1988